

LOTTO N.6 POLIZZA RCT/RCO



CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) e
VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO) dell'AMG
Energia S.p.A.

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme operanti in Caso di Sinistro – Oggetto dell'Assicurazione – Garanzie Prestate - Norme che regolano l'Assicurazione di responsabilità Civile Terzi – Norme che regolano l'Assicurazione di responsabilità Civile Terzi verso Prestatori d'Opera – Esclusioni

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Assicurato	L' Azienda AMG Energia S.p.A. o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall' assicurazione
Contraente	l' AMG Energia S.p.A., soggetto che stipula l' assicurazione
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali
Danno Corporeale	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi comprese i danni alla salute o biologici nonché' il danno morale
Danni Materiali	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa
Franchigia	la parte di danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell' Assicurato
Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dalla Società' in caso di sinistro
Massimale per sinistro	La massima esposizione per la Società' per ogni sinistro, qualunque ne sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà'
Polizza	Il documento che prova l' Assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società' a corrispettivo dell' Assicurazione
Rischio	la probabilità' che si verifichi il sinistro e l' entità' dei danni che possono derivarne
Scoperto	la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termine di Polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell' assicurato
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale e' prestata l' assicurazione
Subappaltatore/Ditta Subappaltatrice	la persona fisica o giuridica cui l' Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l' esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia;

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell' Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo/risarcimento e la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Coassicurazione e delega (valida in caso di coassicurazione)

Le Parti convengono che la presente polizza è suddivisa in quota tra le Società in appresso indicate:

- _____ - quota di partecipazione _____% - Delegataria
- _____ - quote di partecipazione _____% - Coassicuratrici

A deroga dell' Art. 1911 del Codice Civile, la Società Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria all' uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto anche per la parte delle medesime.

Art. 3 - Decorrenza e durata del contratto.

Le Parti convengono che la presente polizza ha durata di TRE ANNI a partire:

- dalle ore 24 del giorno 31/01/2011
- alle ore 24 del giorno 31/01/2014

Pertanto alla scadenza del giorno 31/01/2014 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Il Contraente ha facoltà di chiedere alla Società la proroga delle garanzie prestate con la presente polizza, ciò fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Qualora i tempi per la predetta aggiudicazione dovessero prolungarsi, l' Azienda Contraente potrà chiedere successive proroghe – anche temporanee – della garanzia, ma con il limite che il periodo complessivo di durata di tutte le proroghe richieste non potrà essere superiore a sei mesi.

Entro il limite di durata sopra precisato, la Società Assicuratrice s' impegna a prorogare l' assicurazione alle medesime condizioni (contrattuali ed economiche in vigore) mentre l' Azienda Contraente – per ogni periodo richiesto – s' impegna a corrispondere il relativo premio, entro i 60 giorni successivi alla data di inizio della proroga.

Art. 4 - Premio dell'Assicurazione

Il premio annuo lordo, comprensivo cioè di accessori ed imposte di legge, e' convenuto in base: al tasso annuo dello _____pro mille, computato sulle **retribuzioni lorde, al netto degli oneri sociali**, quali risultanti dai libri paga tenuti a norma di legge dall'assicurato, preventivate in Euro **13.000.000,00**;

al Premio Annuo Unitario Lordo di euro _____ da applicare ad ogni Km. Di sviluppo lineare della rete di distribuzione, quale risultante dalle rilevazioni ufficiali e successive comunicazioni di Legge all' "Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas" di cui alla legge n. 481/1995, preventivato in **Km. 766,00**.

Art. 5 – Pagamento del Premio

Il Contraente e' tenuto al pagamento del premio annuo, entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, ferma restando la decorrenza, l' efficacia e l'effetto della copertura. In caso di inadempienza la garanzia sara' sospesa dalle ore 24,00 del 60° giorno e riprendera' vigore alle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto ad essa dovuto. Se il contraente non paga le annualita' di premio successive, l' assicurazione resta sospesa dal ore 24,00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Societa' al pagamento della rata di premio scaduta

Art. 6 – Regolazione del Premio

Il premio e' convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, pertanto esso viene anticipato in via provvisoria nella misura concordata ed e' regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo:

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente, o l'assicurato, deve comunicare per iscritto alla Societa' in relazione a quanto previsto dal contratto:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde, al netto degli oneri sociali, dei dipendenti dell'Assicurato, iscritti nei libri obbligatori.
- gli altri elementi variabili previsti per la formulazione del premio.

Le differenze attive o passive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 60 giorni dalla data di consegna ufficiale dell' appendice di regolazione.

Se il Contraente, non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società fissa mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, per la trascorso il quale

- la comunicazione dei dati, ovvero per il
- il pagamento della differenza attiva dovuta

trascorso il quale, la garanzia resta sospesa dalla fine di tale termine e fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente, abbia adempiuto ai suoi obblighi; il premio annuo anticipato per le rate successive viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il

quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio. Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di adire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, e' tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.

Art. 7 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo/risarcimento nonché la stessa cessazione dell' Assicurazione ai sensi di quanto previsto all' art. 1898 del Codice Civile.

Art. 8 – Diminuzione del Rischio

La Società e' tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell' Assicurato, ai sensi dell' art. 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9– Buona Fede

La mancata comunicazione da parte dell' AMG Energia S.p.A. relativa a circostanze aggravanti il rischio o inesatte od incomplete dichiarazioni, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento ne' riduzioni dello stesso, sempreche' tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all' Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 12 – Foro Competente

Il Foro competente per le controversie riguardanti l' esecuzione del presente contratto e' quello di Palermo.

Art. 13 – Interpretazione del Contratto

Si conviene che, in tutti i casi dubbi, l' interpretazione del contratto si intendera' la piu' favorevole all' assicurato.

Art. 14 - Esercizio del diritto di rivalsa ex art. 1916 Codice Civile

Si conviene tra le parti che la Società esercitera' il diritto di rivalsa ex art. 1916 C.C. solo a fronte di espressa autorizzazione dell' Assicurato/Contraente. Nei confronti dei dipendenti della Contraente la rivalsa potra' essere esercitata, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione, unicamente a fronte di espressa autorizzazione dell' azienda.

Art. 15 – Limiti territoriali

L' Assicurazione R.C.T. e' operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A. e Canada. Per quanto attiene la partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in U.S.A. e Canada. L'Assicurazione R.C.O. e' operante per i danni che avvengono nel mondo intero.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 16 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all'Agenzia alla quale e' assegnata la polizza oppure alla Societa', entro 20 giorni da quando se ne e' avuta conoscenza.

Art. 17 – Gestione delle Vertenze del danno

La Societa' assume, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell' Assicurato, designando, ove occorre, legali e tecnici scelti all'interno di un elenco di nomi concordato con l'Assicurato.

La Societa' si avvale di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso e cio' fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del o dei danneggiati. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Societa' continuera' la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell' avvenuta transazione.

Sono a carico della Societa' le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale indicato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Societa' e l' Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. La Societa' non rimborsa le spese incontrate dall' Assicurato per legali o tecnici che non siano con essa concordati e non risponde di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale.

Art. 18 – Altre assicurazioni

In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso ad altri eventuali assicuratori ed e' tenuto a richiedere a ciascuno di essi l' indennizzo/risarcimento dovuto il secondo rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l' ammontare del danno, la Societa' e' tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo/risarcimento calcolato secondo il proprio contratto esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 19 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell' indennizzo/risarcimento, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Societa' rimborsera' al Contraente il rateo di Premio pagato e non goduto.

Art.20 - Obbligo della Societa' nella gestione dei sinistri. Rendiconto

La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, con cadenza semestrale:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

Art. 21 - Attività dell'Assicurato

L'Assicurato esercita le attività che istituzionalmente gli competono, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, secondo quanto stabilito nello statuto sociale, che qui si intende integralmente riportato, e pertanto le attività tutte ivi descritte sono da intendersi quali attività dell'assicurato per le quali viene prestata l'assicurazione.

In particolare L' AMG Energia S.p.A., eroga, distribuisce, Gas Metano per qualsiasi uso, anche attraverso contratti di servizio con i Comuni. Rientrano nelle attività proprie dell'Assicurato la compressione, decompressione, riduzione e distribuzione del Gas Metano per i medesimi usi.

Si precisa che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l' Assicurato espleta anche l'attività di manutenzione, gestione e quant'altro connesso e complementare

- a) con il servizio di "Illuminazione pubblica",
- b) con il servizio di "Energia", inteso come la fornitura del prodotto finale del riscaldamento, raffreddamento ed illuminazione,

giusto il contratto di servizio in essere tra il Comune di Palermo e la Contraente.

Oltre che tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte.

Si prende atto che la vendita di Gas Metano agli utenti e l'erogazione di servizi propri connessi alla vendita del Gas Metano agli utenti stessi, comprese tutte le relative attività complementari, nessuna esclusa, vengono svolti dall'AMG Gas S.r.l. e da altre Società di vendita autorizzate. Pertanto la Contraente, l' AMG Gas S.r.l. e le altre Società di vendita devono intendersi terzi tra di loro.

Per quanto concerne le attività legate al Gas, si precisa che la responsabilità riconducibile all'Azienda termina, comprendendolo in esso, al "contatore" della quantità di gas consumato dall'utenza, restando quindi, sollevata la Contraente da qualsiasi addebito per gli eventuali danni occorsi per atti o fatti ricaduti oltre il limite rappresentato dal "contatore" medesimo.

Art. 22 – Garanzie Prestate

A) Assicurazione della Responsabilita' Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali e' stipulata l' assicurazione. L' Assicurazione vale anche per la responsabilita' civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione della Responsabilita' Civile Verso Prestatori di Lavoro soggetti all' obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonche' del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli Infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attivita' per le quali e' prestata l' assicurazione, nonche' dai lavoratori parasubordinati cosi' come definiti all' art. 5 del D.Lgs. n.38/2000;
2. Ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1, nonche' ai lavoratori parasubordinati cosi' come definiti all' art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidita' permanente non inferiore al 6%. Calcolata sulla base delle tabelle di cui D.Lgs. n. 38/2000.

L'Assicurazione e' efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l' Assicurazione di legge. Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l' assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto cio' derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

Norme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell' art.14 della legge 12 Giugno 1984 n.222.

Art. 23 – Massimali di Garanzia

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (R.C.T.)

Euro 30.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque ne sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprieta';
con il limite di:

Euro 5.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;

Euro 10.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a piu' persone.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Euro 30.000.000,00, per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati;
con il limite di:

Euro 5.000.000,00, per ogni prestatore di lavoro infortunato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Art. 24 - Corresponsabilita' degli assicurati

Resta tra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilita' fra gli assicurati, l' esposizione globale dell'infrascritta Societa' non potra' superare per ogni sinistro, i massimali espressi nel contratto di assicurazione.

Art. 25 – Qualifica di terzo

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza, vengono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato, incluso il Comune di Palermo e comunque quei Comuni con cui si ha in essere un contratto di servizio avente ad oggetto l'attivita' dell'Assicurato. Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscono il danno in occasione di servizio, ed operi nei loro confronti la garanzia responsabilita' civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). In caso contrario detti dipendenti saranno considerati terzi a tutti gli effetti.

Art. 26 - Precisazione ed estensioni di garanzie R.C.T.

A puro titolo esemplificativo e senza che cio' possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l' assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) All'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni o alle opere ed alle cose sulle quali sono installate.
- b) All'impiego di guardiani anche armati, nonche' alla proprieta' ed uso di cani da guardia nell' ambito delle ubicazioni ove viene svolta l' attivita'.
- c) Alla gestione della mensa aziendale, di bar e distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilita' per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi e' compresa la sola responsabilita' che possa far carico all'assicurato nella sua qualita' di committente dei servizi.
- d) Alla partecipazione ed esposizione, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.

- e) Ai servizi sanitari prestati all'interno dell'azienda, compresa la responsabilit  personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilit  dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia si intende prestata a secondo rischio.
- f) All'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburanti e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per l'esclusiva necessit  dell'azienda.
- g) Alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'Attivit  descritta nel presente contratto. Qualora tale attivit  siano affidate a terzi la garanzia si intende prestata a favore dell'assicurato nella sua qualit  di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni.
- h) All'organizzazione di attivit  dopolavoristiche e ricreative escluse l'organizzazione in proprio di gite aziendali.
- i) All'organizzazione a scopo dimostrativo di visite guidate nell'ambito dei locali adibiti all'attivit  dell'Assicurato.
- j) Alle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti delle suddette operazioni. La presente garanzia e' prestata con una franchigia fissa di Euro 500,00.
- k) Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, (escluse le malattie professionali) sono considerati terzi i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L.
- l) Per i danni cagionati a terzi dai titolari dei dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attivit  formante oggetto dell'assicurazione.
- m) Per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti –quando occasionalmente partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attivit  formante oggetto dell'assicurazione.
- n) Per i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonche' quelli a fabbricati. Cose in essi contenuti e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia non e' valida se l'assicurato detiene esplosivo non in conformit  alle norme di legge vigenti.
- o) Per i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza od intervento sulla vigilanza aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumit  dei terzi.
- p) Responsabilit  civile dell'assicurato per danni cagionati nell'esercizio e gestione dell'illuminazione pubblica come da delibera G.M. n.1444 del 25 Maggio 1989, ratificata dal

Consiglio Comunale nella seduta del 7 Giugno 1989, città di PALERMO, così come successivamente indicato nel contratto di servizio del 3/12/2001 e succ. mod e int., ricomprendendo quindi il risarcimento dei danni che possono comunque derivare dalla proprietà degli impianti di illuminazione, ancorchè la stessa sia in capo al Comune di Palermo, e riguardare la gestione e la manutenzione di beni, impianti e attrezzature comunali .

- q) Responsabilità civile derivante da colpa grave dell'assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
- r) Responsabilità civile derivante agli assicurati per danni subiti da:
dipendenti di società o enti, distaccati presso l' Assicurato
dipendenti dell' Assicurato, distaccati presso altre società o enti.
- s) Responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a terzi conseguenti i lavori di manutenzione, ampliamento, dismissione di impianti, di rete di distribuzione, ecc. e conseguenti a manutenzione e/o ripristino della sede stradale o dell' area dove sono stati effettuati i lavori medesimi. Nel caso in cui i lavori suddetti siano stati eseguiti da persone terze, la presente copertura opera a II ° rischio rispetto alle polizze stipulate direttamente dalle imprese che hanno eseguito i lavori ed in ogni caso con diritto di rivalsa nei confronti delle stesse.
- t) Responsabilità civile che può derivare agli assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all' attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli assicurati ritengono di adottare, anche quando siano messi a disposizione di terzi ammessi nell' ambito di lavoro per specificate attività'.
- u) La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi ai suoi dipendenti ed eventuali lavoratori para subordinati od a rapporto interinale in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato, od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- v) Responsabilità civile personale, di quadri, dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni arrecati a Terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell'assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte o le lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.
- w) Responsabilità civile derivante all'assicurato nella qualità di committente ai sensi dell' art. 2049 C.C.. Per i danni provocati da altri soggetti della cui opera l'assicurato si avvale, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori e/o forniture, professionisti e quanti altri, rimane fermo il diritto di rivalsa da parte della Società'. La presente copertura opera a II ° rischio rispetto alle polizze stipulate direttamente dai soggetti sopra identificati.

- x) La garanzia comprende i danni subiti da professionisti e consulenti (esclusi i lavoratori parasubordinati) di cui l'Assicurato si avvale in ordine alle attività descritte nella presente polizza; dipendenti di enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato
- y) Per la responsabilità civile derivante all'assicurato **per i danni cagionati a terzi per errori o difetti di esecuzione di opere ed installazione eseguite dall'Assicurato, oltre che nella qualità di manutentore o riparatore di impianti da esso non installati** Qualora i suddetti lavori siano affidati a ditte Subappaltatrici e' compresa la sola responsabilità che puo' far carico all'assicurato nella sua qualità di committente. Si intendono comunque esclusi i lavori riguardanti ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. L'assicurazione non comprende i danni:
- Agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
 - Da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
 - Da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
 - La garanzia e' operante a condizione che il danno medesimo si manifesti entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori

L'assicurazione e' prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto a condizione che i lavori siano stati effettuati durante lo stesso periodo e purché tali danni siano denunciati alla Società non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso.

Art. 27 - Precisazione ed estensioni di garanzie R.C.T., prestazioni con limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) **La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:**
- a Cose altrui, derivanti da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui in uso a qualsiasi titolo;
 - alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi
 - alle opere in costruzione ed alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, purché non di proprietà dell'Assicurato.
- Sono comunque esclusi i danni:
- alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
 - necessari per l'esecuzione dei lavori.
- La presente garanzia si intende prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 150,00 ed il massimo di Euro 50.000,00, nel limite del massimale per danni a Cose previsto nel presente contratto e comunque con il massimo di Euro 1.000.000,00 per Sinistro, elevato a Euro 5.000.000,00 in caso di danno a Fabbricati Civili altrui, derivanti da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
- b) La garanzia comprende i **danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico** ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti i danni conseguenti a mancato uso. **La garanzia e' prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 150,00.**

- c) La garanzia comprende i **danni cagionati alle cose di terzi da incendio di cose dell'Assicurato**, compresi i fabbricati, o da lui detenute o in uso a qualsiasi titolo o di cui debba rispondere a qualsiasi titolo. In caso di esistenza di altra copertura incendio/Ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La garanzia è prestata con uno **scoperto a carico dell'Assicurato, del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 50.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 2.000.000,00**. La presente garanzia non si applica in caso di lavoro presso terzi poiché disciplinata da apposita clausola.
- d) La garanzia comprende i **danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività** industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine del presente contratto, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei. La garanzia è prestata con uno **scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 520.000,00**
- e) La garanzia si estende ai **danni conseguenti a contaminazione** dell'acqua, dell'aria, o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a **seguito di rottura accidentale di impianti e condutture**. La garanzia è prestata con uno **scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 1.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 100.000,00**
- f) La garanzia comprende i **danni alle Cose di terzi in consegna o custodia** all'Assicurato. La garanzia è prestata con uno **scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 250,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 52.000,00**. Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nel presente contratto.
- g) La garanzia comprende i **danni alle cose sollevate, caricate e scaricate**. La garanzia è prestata con uno **scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00 e con il massimo risarcimento di Euro 100.000,00 e per anno assicurativo**.
- h) Per i **danni derivanti da mancata o insufficiente segnaletica stradale**, ove prevista, da omissioni nei compiti di vigilanza esclusi comunque i danni da furto. La presente garanzia viene prestata con una **franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00 per sinistro** indennizzabile a termine di polizza.
- i) **Responsabilità civile che può derivare all'assicurato dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso e destinazione adibiti, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere.**
La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura. L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente.

Sono coperti da assicurazione i danni prodotti da trabocco, rigurgito di fogna, spargimento di acqua (conseguenti a rottura accidentale delle tubazioni) antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, spazi, parchi e spazi anche con alberi di alto fusto, recinzioni e cancelli automatici.

Limitatamente ai danni derivanti da trabocco, rigurgito di fogna, spargimento di acqua, conseguenti a rotture accidentale delle tubazioni, la garanzia e' prestata con una **franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro, con un limite di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di Euro 160.000,00.**

- k) **Responsabilita' civile che puo' derivare all'assicurato dalla conduzione di fabbricati** nonche' dei beni immobili, anche non di proprieta' dell'assicurato, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere. La presente garanzia e' prestata con una **franchigia assoluta di Euro 250,00.**
- l) **Esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore**, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprieta' dei dipendenti. Tale garanzia e' prestata con una **franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun veicolo danneggiato**, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO I PRESTATORI D'OPERA**

Art. 28 - Precisazione ed estensioni di garanzie R.C.O.

A parziale deroga e/o dell' art. 11 Oggetto dell' Assicurazione, lettera B), **l' assicurazione della Responsabilita' civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) e' estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall' INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimita',** con esclusione della silicosi e asbestosi. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. **Il massimale indicato nel presente contratto, rappresenta comunque la massima esposizione della Societa':**

- a) per piu' danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validita' della presente garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale.
- b) Per piu' danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- 3) Per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Societa' ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti

dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso e' tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme in quanto compatibili, le Norme Generali del presente contratto in punto di denuncia di sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di

denunciare senza ritardo alla Societa' l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestivita', con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ESCLUSIONI

Art. 29 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

A) L'Assicurazione di Responsabilita' Civile verso Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- 1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate di veicoli a motore, nonche' da navigazione di natanti a motore e da impiego di aereomobili;
- 2) da furto, salvo quanto disposto negli artt. 20 e 21 del presente contratto;
- 3) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto negli artt. 20 e 21 del presente contratto;

B) L'Assicurazione della Responsabilita' Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i danni:

- 4) verificatisi in connessione con trasformazioni, o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 5) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto disposto negli artt. 20 e 21 del presente contratto;
- 6) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e da qualsiasi sostanza contenente asbesto.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPROVATE ESPRESSAMENTE

Art. 3 – Decorrenza dell'Assicurazione

Art. 5 – Pagamento del premio

Art. 6 – Regolazione del premio

Art. 10 – Oneri fiscali

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Art. 12 – Foro Competente

Art. 16 – Obblighi in caso di sinistro

Art. 19 – Recesso in caso di sinistro

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

DISPOSIZIONE FINALE

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante, assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte nel presente capitolato annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica eventualmente utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Compagnie di assicurazioni partecipanti alla gara dovranno compilare l'allegato di "Offerta Economica" in ogni sua parte che dovrà essere presentato secondo le modalità previste per la presentazione dell'offerta nel bando e nel capitolato speciale di appalto – Normativa Generale.

Non saranno ammesse offerte condizionate.